

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

SEZIONE III BIS

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO DI PRIMO GRADO IN MATERIA DI
CONCORSO PUBBLICO**

(Reg. Ric. n. 5884/2019 – udienza di merito del 10.1.2020)

Per: la Prof.ssa **GULLA' LORENA**, nata a Mount Kisco (U.S.A.) il 25.12.1971 e residente in Montauro (CZ), Contrada Prospero n. 1, C.F. GLLLRN71T65Z404A, rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, per procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Alfredo Gualtieri (C.F. GLTLRD49M10C352P) e Francesco Veraldi (C.F.VRLFNC67L14C352J) ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale agli indirizzi PEC
alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it; francesco.veraldi@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

Ricorrente

Contro: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Amministrazione resistente

e nei confronti di: **Angela Palaia**, contrada Santa Domenica, 48/e, 88100 Catanzaro e **Fabio Guarna**, viale Aldo Moro II trav., 2, 88068 Soverato;

Controinteressati

per l'annullamento, originariamente,

del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 395 del 27 marzo 2019 di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente

ed oggi, in particolare, dei seguenti ulteriori atti:

- del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale nazionale per

merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 35372 del 1.8.2019, mediante il quale i candidati utilmente collocati nei primi 1984 posti della graduatoria di cui al decreto n. 1205/2019 sono stati chiamati a indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili;
- del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1229 del 7 agosto 2019, con il quale venivano apportate rettifiche di errori materiali contenuti nella graduatoria generale nazionale di cui al decreto n. 1205/2019;
- dei decreti (non conosciuti) di scorrimento graduatoria.

FATTO

Con il ricorso introduttivo veniva esposto e argomentato pedissequamente quanto di seguito ritrascritto:

“La Professoressa Lorena Gullà, ha partecipato al bando di Corso – concorso nazionale, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017), per titoli ed esami *“finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*”.

Avendo brillantemente superato con votazione di 86,3 la prova preselettiva prevista dall'art. 6 del citato bando di concorso, la ricorrente è risultata negli elenchi degli ammessi a sostenere la prova scritta, pubblicati con decreto n. 1134 del 24 luglio 2018.

La prova scritta, che avrebbe dovuto essere *“unica su tutto il territorio nazionale”* e che avrebbe dovuto svolgersi *“in un'unica data”*, si è svolta per la ricorrente in data 18 ottobre 2018.

All'esito della prova e della valutazione effettuata dalla Commissione preposta alla correzione degli elaborati, la Prof.ssa Gullà non è risultata tra gli ammessi alla prova orale di cui al D.D.G. n. 395 del 27.3.2019.

Ha, quindi, immediatamente presentato istanza di “accesso agli atti” in data 29 marzo 2019 al fine di prendere visione del proprio elaborato e della valutazione assegnatale dalla Commissione giudicatrice e, successivamente in data 24 aprile 2019, ha provveduto all'inoltro anche a CINECA – Consorzio Universitario, preposto alla gestione del software e degli elaborati informatici di ciascun candidato.

Istanze, di cui una rigettata da CINECA sulla base del fatto che “*Cineca non è il soggetto competente ad assolvere la sua richiesta*” ed una evasa solo “in parte” dal Ministero, ovvero solo nella richiesta di visione degli elaborati della ricorrente, per il resto, “*con riferimento all’ulteriore documentazione richiesta*” non evasa stante “*l’ingente numero di istanze di accesso presentate*” la cui “*immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l’intera attività amministrativa dei competenti Uffici*”.

Ad ogni modo, pur prescindendo dalla documentazione fornita dall’Amministrazione, a fronte delle numerose e palesi violazioni poste in essere dal Ministero (per come si vedrà più approfonditamente nel “diritto”) rispetto alla *lex specialis* delineata nel bando del corso-concorso, il provvedimento di ammissione dei candidati alla prova orale, oltre che essere fortemente pregiudizievole per la posizione giuridica della ricorrente, merita di essere annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMI 8 E 12, DEL BANDO DI CORSO-CONCORSO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI CUI AL D.D.G. N. 1259 DEL 2017. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

Nell’articolo 8 del bando di concorso, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha previsto “*la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*” (comma secondo).

In linea di continuità, il successivo comma 12 del medesimo articolo, secondo cui “*qualora per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio, anche in forma orale, ai candidati presenti*”.

Negli stessi termini, ancora, il Decreto Ministeriale n. 1134 del 24.7.2018 - con cui è stato comunicato l’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta - ove all’art. 4 il MIUR ha disposto “*la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolgerà in un’unica data in una o più regioni scelte dal Ministero*”.

Dunque, con estrema chiarezza, il Ministero ha voluto garantire l’unicità della prova con il fine (meritevole) di renderla omogenea su tutto il territorio nazionale.

La *ratio* sottesa a tali disposizioni è altrettanto chiara: consentire a tutti i candidati

l'espletamento della prova in condizioni di parità.

Purtroppo però, la “*par condicio*” tra candidati, enunciata in via teorica dal bando di concorso, non ha trovato applicazione nel successivo espletamento della prova.

Il Ministero, infatti, con decreto n. 41127 del 18.9.2018, nel ribadire che “*la prova scritta computerizzata è unica su tutto il territorio nazionale*”, ha comunicato “*si svolgerà in contemporanea il 18.10.2018 alle ore 10,00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali*”.

Senonché, in data 17 ottobre 2018, ovvero il giorno precedente allo svolgimento della “unica” prova scritta, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha determinato il differimento della prova scritta per i soli candidati Sardi, a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari (n. 62 del 17.10.2018) che ha previsto la chiusura delle scuole a causa delle condizioni metereologiche avverse.

Successivamente, con pubblicazione in G.U. n. 89 del 9 novembre 2018, il MIUR ha comunicato che “*la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10,00*”.

La violazione delle disposizioni di cui al bando di concorso è palese, essendo venuta meno la (più volte dichiarata) unicità della prova, com'è palese anche la disparità di trattamento intervenuta tra i candidati Sardi e tutti gli altri candidati d'Italia.

Ed infatti, i “Sardi” hanno svolto la prova scritta di cui all'art. 8 del bando di concorso, ben due mesi dopo l'espletamento della stessa per tutti gli altri candidati sul territorio nazionale, il che ha comportato – com'è ovvio – un enorme vantaggio in capo agli stessi.

In primis, sono stati loro assegnati (illegittimamente) 57 giorni di tempo in più per prepararsi ai contenuti ed alla tipologia della prova che sarebbero stati chiamati ad affrontare ma, ancora più vantaggioso, è stato aver avuto conoscenza dei quesiti oggetto della prova scritta per gli altri candidati e pubblicati sul sito del Ministero in data 31.10.2018.

Tanto ha permesso loro di escludere gli argomenti già selezionati per la “prima” prova scritta, oltre che di capire il “tenore” delle domande sottoposte ai candidati.

Di questi indiscutibili vantaggi ne è prova l'altissima percentuale di soggetti che hanno superato la prova scritta nella Regione Sardegna (ricostruita in base alle risultanze emerse dalla graduatoria pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca) che ha la percentuale più alta tra tutte le regioni d'Italia con il 60% dei candidati ammessi.

Quanto avvenuto ha violato tanto la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 8 del bando di concorso, *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data”*, quanto la successiva previsione di cui al comma 12 del medesimo articolo *“Qualora per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio, anche in forma orale, ai candidati presenti”* che, se correttamente applicate, avrebbero imposto lo slittamento della prova e della unicità della data per tutti i candidati.

In questo modo, invece, è stata determinata una evidente disparità di trattamento tra candidati ovvero è stata posta in atto una *ratio* diametralmente opposta a quella sottesa nel bando che, al contrario, mirava a garantire a tutti i candidati l'espletamento della prova in condizioni di parità.

2. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 9, DEL BANDO DI CORSO-CONCORSO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI CUI AL D.D.G. N. 1259 DEL 2017.

La violazione della *lex specialis* dettata dal Ministero per il corso-concorso, è stata perpetrata anche con riferimento alla disposizione relativa alla pubblicazione dei “quadri di riferimento” ovvero le modalità in base alle quali sono costruite e valutate le prove di concorso.

A norma del comma 9 dell'art. 8 del bando di concorso *“i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

La ragione della prevista pubblicazione solo alla data precedente il giorno dello svolgimento della prova, risiede nel fatto che il quadro di riferimento ha lo scopo di informare il candidato su diversi profili relativi alla prova che andrà a svolgere.

Nel caso di specie, ad esempio, il quadro di riferimento relativo alla prova scritta, ha indicato, tra le altre, gli specifici criteri di valutazione e il relativo punteggio, la modalità di costruzione della domanda, gli argomenti dei quesiti relativi alla lingua straniera o, ancora, le fonti bibliografiche e stilografiche dei testi di riferimento utilizzati per la formulazione dei quesiti.

Pur essendo chiara la portata “informativa” del quadro di riferimento e, dunque, il connesso obbligo di pubblicazione il giorno antecedente la prova, il Ministero in totale violazione della normativa prevista dal bando, ha provveduto alla pubblicazione in data 17.10.2018 sul sito istituzionale dedicato al Corso-concorso, il che, se pur “corretto” per i candidati che hanno svolto la prova il successivo 18 ottobre, ha rappresentato sicuramente un ulteriore ed illegittimo vantaggio per i candidati Sardi che, invece, hanno avuto la possibilità di conoscere i quadri di riferimento ben 57 giorni prima dello svolgimento della prova prevista per il 13 dicembre 2018.

3. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, DEL BANDO DI CORSO-CONCORSO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI CUI AL D.D.G. N. 1259 DEL 2017.

La prova scritta del corso-concorso, avrebbe dovuto avere ad oggetto “*cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera*” (art. 8, comma 4) ragion per cui per la prova è stata prevista “*la durata di 150 minuti*” (art. 8, comma 7), tempo in genere sufficiente per lo svolgimento di tale tipologia di prova.

Tale modalità è stata riportata anche sul sito istituzionale, dove il Ministero ha ribadito “*la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta sulle materie indicate nel bando e due quesiti in lingua straniera. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova ha la durata di 150 minuti”.*

Nonostante tale previsione, in spregio assoluto di quanto stabilito dalle disposizioni innanzi richiamate, ai candidati è stata sottoposta anche la risoluzione di un caso.

Ed infatti, per come si evince dall'elenco di domande sottoposte ai candidati alla data del 18 ottobre 2018, il quesito numero 3 dei 5 totali, è stato così formulato “*il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?*”.

A conferma che tale domanda costituisce la risoluzione di un caso e non un quesito, si pone sicuramente la formulazione “sintattica” della domanda stessa, ma vi è più.

Nel precedente concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, svoltosi nell’anno 2011, il Ministero aveva predisposto per la prova scritta la risoluzione di un caso e, per la Regione Campania (il concorso del 2011 era su base regionale non nazionale) il caso sottoposto ai candidati era il seguente *“in una scuola si verifica una forte incidenza di evasione scolastica e di abbandono degli studi, nonché qualche episodio di bullismo nei confronti di alunni con problemi di socializzazione ed inserimento. Il problema del bullismo viene divulgato dalla stampa e l’assessore comunale alle politiche sociali contatta la scuola affinché affronti il problema e sottolinea nel contempo la necessità di una maggiore collaborazione con quanti interessati nell’ambito del territorio a tutela dei minori e dei disabili. Alla luce delle competenze del Dirigente, il candidato analizzi in particolare sia le problematiche relative al bullismo che alla dispersione scolastica ed individui le possibili strategie di soluzione, fornendo anche le motivazioni delle scelte operate con specifico riferimento al contesto ordinamentale e normativo”*.

Il caso sottoposto al candidato Campano del 2011 è stato del tutto simile al “quesito” del candidato nazionale nel 2018, con un’unica rilevante differenza per il concorso precedente, vertente sulla risoluzione di un caso, è stato concesso ai candidati un tempo pari ad 8 ore contro i 150 minuti (per un numero di 5 “quesiti” a risposta aperta e due domande in lingua straniera) previsti dall’odierno concorso!!

L’introduzione della risoluzione di un caso tra i quesiti del concorso ha comportato, dunque, una evidente violazione delle disposizioni del bando, oltre che del principio di legittimo affidamento in capo ai candidati i quali, informati su una determinata tipologia di domande, si sono invece trovati dinanzi alla diversa e più difficile risoluzione di un caso.

4. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DI TUTTI I CANONI DI BUONA AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. ELUSIONE E VIOLAZIONE DI GIUDICATO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE.

Un ulteriore profilo di illegittimità nell’espletamento delle prove di concorso è rinvenibile nell’agire del Ministero.

Più precisamente, stante l'elevato numero di candidati iscritti al corso-concorso indetto dal MIUR, è stata svolta la prova preselettiva prevista e disciplinata dall'art. 6 del bando di concorso.

Il comma 8, in particolare, ha determinato nel “*numero di 8700*” i candidati che avrebbero potuto trovare accesso alla successiva prova scritta in base alle risultanze del test preselettivo chiarendo, altresì, che “*il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione del proseguo della procedura concorsuale*”.

La prova, poi, conformemente alle prescrizioni contenute nel bando, si è svolta con l'ausilio di strumenti informatici (art. 6, comma 2 “*lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato*”).

Senonché, per 91 candidati campani, nel corso dello svolgimento della prova il sistema informativo è stato oggetto di un inaspettato blackout telematico, ragion per cui non hanno potuto portare compiutamente a termine la loro prova.

Ovviamente, per come risulta anche da numerosi articoli di cronaca, i candidati in questione, non avendo superato la prova, hanno immediatamente proposto ricorso dinanzi a Codesto T.A.R.

A ben vedere, le ordinanze cautelari del Tribunale Amministrativo – emesse a pochi giorni dalla data di espletamento della successiva prova scritta – si mostrano tutte dello stesso tenore: “*Considerato che l'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la violazione della par condicio dei partecipanti ... **deve essere disposta la ripetizione della prova***” con ordine a provvedere “*alla ripetizione della prova preselettiva entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza*” (fra le altre, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, Ord. n. 6021 del 12.10.2018; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, Ord. n. 6059 del 12.10.2018).

Nonostante il preciso obbligo imposto dal T.A.R. all'Amministrazione di ripetizione della prova (e non anche di “ammissione con riserva” alla successiva prova scritta) non risulta in alcun modo espletata dal Ministero una successiva prova preselettiva per i candidati in questione, né tantomeno è presente sul sito istituzionale alcun provvedimento di comunicazione date per lo svolgimento o, ancora, la graduatoria di eventuali ammessi con relativi punteggi.

Il Ministero, dunque, disattendendo a quanto ordinato dal T.A.R. circa la ripetizione della prova e, ammettendo verosimilmente i candidati a svolgere la successiva prova scritta, **ha posto in essere una evidente elusione e violazione del giudicato del Tribunale Amministrativo**

avendo agito in contrasto con le precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice.

Negli stessi termini, l'agire del Ministero ha comportato la violazione della parità e della par condicio tra candidati, avendo infatti procurato un indiscutibile vantaggio in capo ad alcuni candidati a discapito di altri.

Per tale ragione, si chiede sin d'ora che Codesto T.A.R. adito ordini al Ministero resistente di indicare quali tra i candidati in questione ha trovato accesso alla successiva prova orale, pur non avendo effettivamente svolto la prova preselettiva e avendo, per contro, illegittimamente svolto la prova scritta.

5. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Il bando di concorso ha statuito, con riferimento alla prova scritta, lo svolgimento attraverso l'ausilio di strumenti informatici (art. 8, comma 3, "*lo svolgimento della prova scritto e computerizzato*").

A tal fine è stato utilizzato dal Ministero un *software* gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca, poi installato sui vari dispositivi utilizzati dai candidati per lo svolgimento della prova.

Per rendere edotti i candidati sull'utilizzo dello specifico *software*, il MIUR ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale delle "*Istruzioni Operative prova scritta*" unitamente ad un "*video esplicativo*" ove è stato spiegato punto per punto ogni passaggio relativo al funzionamento del *software*.

Più nello specifico, è stato fatto presente ai candidati che "*ogni quesito è presentato in una schermata che è possibile eventualmente scorrere utilizzando la barra laterale; Per le domande a risposta aperta, la parte inferiore della pagina è riservata all'inserimento della risposta da parte del candidato. Una volta inserita la risposta occorre confermarla cliccando sul pulsante "conferma e procedi" in questo modo il sistema acquisirà la risposta e visualizzerà la domanda successiva; Per l'ultima domanda, cliccando sul pulsante "Conferma e Procedi", si procederà alla conferma della risposta ed alla visualizzazione della pagina di riepilogo; Si deve cliccare su "Conferma e Procedi" per tutte le risposte, sia aperte che chiuse, compresa l'ultima; Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto "torna alla domanda precedente"; Se si cambia la risposta (sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone "Conferma e Procedi"; Durante lo svolgimento della prova sarà*

sempre possibile accedere alla pagina di riepilogo cliccando sul bottone vai alla pagina di riepilogo; Nella pagina di riepilogo sono visualizzate tutte le domande. Per ogni domanda è visualizzato un pulsante che sarà o di colore rosso o di colore azzurro; Il pulsante di colore rosso indica che il candidato ha già risposto alla domanda. Il pulsante di colore azzurro indica che il candidato non ha ancora risposto alla domanda; Cliccando su qualsiasi pulsante sarà possibile accedere alla relativa domanda ed eventualmente modificare la risposta; Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato. Si ricorda che nella parte superiore della pagina è sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova”.

In verità, diversamente da quanto indicato nelle “Istruzioni Operative”, il software è stato così strutturato:

- la funzione “conferma e procedi” portava necessariamente ad una nuova schermata contenente la domanda successiva non consentendo di salvare il lavoro in corso d’opera con la conseguenza che non è stato per i candidati possibile capire se fosse concesso loro cambiare domanda per poi ritornare successivamente a quanto scritto;

- per tornare alla pagina precedente occorre necessariamente scegliere tra le voci “si” e “no” che rendeva difficile capire al candidato se la risposta affermativa avrebbe lui concesso di salvare la risposta e tornarvi successivamente;

- al termine della prova la schermata di riepilogo era del tutto differente a quanto indicato nelle istruzioni fornite dal Ministero, ovvero al candidato sono apparse le domande a colori invertiti.

Dunque, diversamente a quanto spiegato ai candidati circa l’utilizzo del software, il funzionamento dello stesso è stato assolutamente diverso con la conseguenza che i candidati, avendo fatto affidamento su quanto dichiarato dal Ministero, si sono irrimediabilmente trovati in uno “stato di difficoltà” che ha sicuramente penalizzato l’andamento della prova.

È il caso di rammentare che, tale “stato di difficoltà”, non è stato riscontrato invece dai candidati Sardi che, al momento dello svolgimento della prova scritta, erano già consapevoli del mancato/diverso funzionamento del software rispetto alle linee guida fornite dal Ministero.

A tanto, poi, si è aggiunto anche il malfunzionamento del sistema ovvero è capitato che anche dopo aver selezionato il tasto “conferma e procedi” la pagina di riepilogo riportasse come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti o, ancora, che al termine dei 150 minuti

coincidente con il momento di acquisizione definitiva da parte del sistema di tutte le risposte, le pagine relative ad alcuni quesiti risultassero vuote.

Per quanto sopra, potendo essere incorsa la ricorrente nel malfunzionamento del sistema e, quindi, potendo alcune risposte fornite non essere state salvate dal sistema con conseguente penalizzazione sul punteggio finale, la stessa ha proposto in data 24 aprile 2019 istanza di accesso alla CINECA Consorzio Universitario, al fine di poter acquisire il file relativo al proprio elaborato.

L'istanza, però, è stata rigettata poiché, per usare le stesse parole del Consorzio, *“il Cineca non è il soggetto competente ad assolvere la sua richiesta”*.

6. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA D'ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, ERRONEA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, DEL BANDO DI CORSO-CONCORSO.

A seguito della comunicazione da parte del Ministero dei candidati ammessi alla prova orale, avvenuta con D.M. n. 395 del 27.3.2019, la ricorrente ha immediatamente formulato, in data 29 marzo 2019, istanza di accessi gli atti.

Successivamente alla data del 19.4.2019, il Ministero ha pubblicato sul proprio sito istituzionale *“avviso relativo all'accesso agli atti della prova scritta del concorso”* con cui ha fatto presente che *“in riscontro alle numerose istanze di accesso pervenute presso questo Ministero, si fa presente che a partire dall'8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito”* accedendo con le proprie credenziali all'area sul sito dedicata.

In conformità con quanto dichiarato, la ricorrente, in data 9.5.19, ha preso visione dei propri elaborati e della relativa valutazione operata dalla Commissione giudicatrice.

Dall'esame degli elaborati, è emerso come la ricorrente abbia conseguito un punteggio di 41/80 sui cinque quesiti a risposta aperta e di 16/20 sui quesiti a risposta chiusa formulati con riferimento alla lingua straniera prescelta dal candidato, per un totale di 57/100.

Ora, ciò che in questa sede si vuole evidenziare è che la violazione del punteggio attribuito e, dunque, l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalle prove orali di Concorso, è strettamente correlata alla violazione di cui al punto 3 in *“diritto”* – *“violazione ed errata applicazione dell'articolo 8, comma 4, del bando di corso-concorso finalizzato al reclutamento*

di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al d.d.g. n. 1259 del 2017 – ovvero all’illegittimo inserimento, tra i quesiti a risposta aperta, di un caso per il cui svolgimento sarebbe stato necessario ulteriore tempo rispetto a quello di 150 minuti concesso, invece, per l’intera prova.

Più nello specifico, la Prof.ssa Gullà, al “quesito/caso” numero tre della prova scritta, ha riportato valutazione di 8/16 che, sicuramente, l’ha penalizzata nel conseguimento del punteggio finale per l’accesso alla successiva prova orale.

Tanto, in relazione a quanto già esposto nel citato punto 3 in “diritto”, conferma l’illegittima esclusione dal Concorso della ricorrente oltre che, ancor di più, l’illegittimità dell’intera procedura di concorso per aver il Ministero violato le prescrizioni contenute nel relativo bando e, più precisamente, nell’art. 8, comma 4, per cui la prova scritta del corso-concorso, avrebbe dovuto avere ad oggetto “*cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera*” (art. 8, comma 4) con “*durata di 150 minuti*” (art. 8, comma 7), tempo in genere sufficiente per lo svolgimento di tale tipologia di prova e, per contro, tempo assolutamente insufficiente per la risoluzione di un caso.

*

Quanto, poi, alla specifica attribuzione dei punteggi all’elaborato della ricorrente (n. 7039), si evidenzia che la Commissione ha attribuito tre iniziali valutazioni positive (nel senso superiori al “50”, che unitamente ai potenziali “20” punti ottenuti dai quesiti in lingua straniera comportavano potenzialmente l’ammissione all’orale) per poi, alle domande successive, adottare un improvviso “restringimento” delle valutazioni; restringimento che, per quanto non (del tutto) “arbitrario”, è stato connesso ad elementi c.d. “disturbanti” a cui la Commissione ha dato rilievo penalizzante ma, in verità, nulla hanno inficiato nel contenuto sostanziale della risposta fornita dalla candidata Gullà.

Nel caso di specie, la risposta al quesito n. 1 presenta degli errori ortografici e di battitura che possono aver ben rappresentato questo “disturbo” e, più precisamente, un errore nella indicazione dell’anno di una legge (“20901” invece che “2001”); un “qual’è” invece che “qual è”; una frase non perfettamente intellegibile (“dopo aver posto in essere quanto contenuto nel Piano necessita di un’attenta analisi della direzione in cui sta andando”, nella seconda metà della risposta);

Gli “errori”, se così si possono definire, nella domanda n. 1 sono - è evidente - solo il frutto di distrazione e del tempo limitato concesso per la prova (150 minuti totali nonostante la

presenza di un inatteso caso da risolvere) non tali, però, da inficiare la valutazione della Commissione, in ragione del fatto che la risposta nel suo complesso si presenta comunque pertinente, oltre che – a comprova che si tratti di “errori” di distrazione e non di contenuto – nelle risposte successive non si riscontrano simili criticità;

In generale, comunque, si evince chiaramente che le valutazioni che hanno maggiormente penalizzato il voto complessivo riguardano i criteri “1” e “2”.

Quanto al criterio 1 “*coerenza e pertinenza*” (suddiviso in tre “indicatori”, con un punteggio massimo di 2 per ognuno in una scala che prevedeva 0.50, 1, 1.5 e 2), il voto risulta sempre pari a 1 per ogni quesito (tranne un caso di 1.50). Non vi è dubbio come questo criterio, che assegnava il punteggio più alto (max 6 punti) tendesse a valutare nello specifico la bontà dell’attività del Dirigente Scolastico rispetto al quesito.

Quanto, poi, al criterio risultato più negativo, il criterio 2 “*inquadramento normativo*”, che stabiliva un punteggio massimo di 4 in una scala che prevedeva 1, 2, 3 e 4, il voto assegnato alla ricorrente è sempre stato il minimo possibile, “1”. Il criterio mirava a verificare la conoscenza delle norme da parte del candidato.

Dall’analisi degli elaborati è, però, emerso che – contrariamente all’obiettivo perseguito dai due criteri (valutare nello specifico la bontà dell’attività del Dirigente Scolastico rispetto al quesito, verificare la conoscenza delle norme da parte del candidato) – in merito al criterio 1, nelle risposte ai quesiti vi sono continui richiami e riferimenti (pertinenti) alle competenze del Dirigente Scolastico ed alle azioni da porre in essere nelle diverse specificità.

Nel caso del criterio 2, basta un esame sommario delle risposte fornite dalla ricorrente, per rintracciare all’interno l’indicazione di tutta una serie di norme di legge, correttamente citate ed esplicitate. Né, risulta l’omissione di altre norme necessarie per la completezza dell’elaborato.

Vi è più.

Nella valutazione, anche con riferimento agli altri criteri, i punti assegnati ai cinque quesiti risultano pressoché identici nella scheda di valutazione; la valutazione di tutti gli indicatori, cioè, è sostanzialmente identica per tutte le risposte, come se in tutti e cinque i quesiti svolti dalla ricorrente fossero presenti le stesse peculiarità circa l’inquadramento normativo, la sintesi, l’esaustività, l’aderenza all’oggetto del quesito, la correttezza logico-formale.

Ragion per cui, in definitiva, l’assegnazione dei punteggi da parte della commissione all’elaborato della ricorrente non appare esente da criticità ma, al contrario, arbitraria, erronea e manifestamente illogica”.

Si concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e competenze del giudizio.

Veniva altresì dedotta e argomentata domanda cautelare; in via subordinata, in applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., si chiedeva l'eventuale sollecita fissazione dell'udienza di "merito"; e in effetti, con ordinanza n. 8978 /2019 Reg. Prov. Coll., all'esito della Camera di Consiglio del 2.7.2019, codesto Ecc.mo Tar rinviava per la trattazione del merito della causa alla pubblica udienza del 10 gennaio 2020.

Successivamente, il MIUR adottava i provvedimenti indicati in epigrafe (decreti MIUR nn. 1205/2019 e 1229/2019), con i quali pubblicava la graduatoria finale del concorso (per poi rettificarla in presenza di asseriti errori materiali), invitando i "vincitori" a optare tra le sedi disponibili (avviso prot. n. 35372/2019).

Tali atti sono affetti di evidente illegittimità derivata, in quanto atti strettamente connessi e consequenziali al provvedimento originariamente impugnato (decreto MIUR n. 395/2019), travolto unitamente all'intera procedura concorsuale da codesto Ecc.mo Tar con la sentenza breve n. 8670/2019, pronunciata su altro ricorso.

**

Per quanto sopra, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, annullare gli ulteriori atti oggi impugnati, accogliendo nel merito il ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e competenze del presente giudizio.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Non è dovuto il contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 6 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di motivi aggiunti che non introducono domande nuove, in quanto proposti avverso atti già impugnati con il ricorso originario, ai sensi dell'art. 43 comma I c.p.a..

Si producono gli atti impugnati.

Catanzaro-Roma, 16 settembre 2019

Avv. Alfredo Gualtieri

Avv. Francesco Veraldi